

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4038

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)

Ulteriore finanziamento per l'attuazione di interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089

Presentato il 3 ottobre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge s'intende far fronte alle esigenze finanziarie del settore della ricerca applicata, il cui ruolo è oggi di primaria importanza ai fini di assicurare competitività alle imprese nazionali e quindi perseguire proficuamente l'obiettivo del recupero di quote di mercato nazionale ed estero. Ciò, attraverso l'adeguamento dei processi produttivi delle nostre imprese agli *standards* internazionali.

Per tale finalità, si ritiene di importanza fondamentale garantire, per il settore della ricerca, un quadro finanziario

proiettato su un orizzonte temporalmente significativo. Pertanto, per il prossimo triennio 1987-1989, viene prevista la concessione delle seguenti risorse finanziarie:

a) lire 500 miliardi annui ad integrazione del Fondo operante presso l'IMI;

b) tre limiti di impegno decennale di lire 100 miliardi ciascuno per la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati.

Relativamente all'intervento di cui al punto b) è opportuno chiarire che trattasi di un nuovo tipo di intervento posto

ad integrazione di quelli attualmente previsti dalla vigente legislazione in materia di ricerca applicata.

Tale nuovo intervento si rende da un lato necessario per poter fronteggiare le richieste di rilevante entità connesse ai progetti di ricerca proposti dalle grandi imprese, progetti che attualmente non trovano sufficiente capienza nelle risorse disponibili sul Fondo IMI; dall'altro, si rende opportuno per ridurre l'impatto di spesa sul bilancio dello Stato, limitandosi

l'intervento pubblico alla corresponsione dei soli contributi per l'abbattimento del costo del denaro in relazione a capitali mobilitati dallo stesso IMI.

Nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che il meccanismo dei finanziamenti agevolati costituisce, com'è noto, l'intervento basilare dell'azione dello Stato nei vari settori economici, garantendo sufficiente flessibilità all'azione stessa, si sottopone l'iniziativa in oggetto per una sua celere approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. In sede di ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica individua la quota da destinare al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 46 del 1982.

2. Ad integrazione degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può autorizzare l'IMI a concedere mutui agevolati, secondo criteri e direttive da stabilirsi dal CIPI su proposta del Ministro stesso, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1987, a lire 700 miliardi per l'anno 1988 ed a lire 800 miliardi per

l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.